



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO
MEDAGLIA D'ORO AL V. M.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE G.M.C.C.
N. 96 DEL 12.11.2003

F. 101
IL SEGRETARIO GENERALE
Ielo Dott. Vincenzo

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione del regolamento

Le norme del presente regolamento riguardano i mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano generale degli impianti, del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché il Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è comunque subordinata ad autorizzazione amministrativa da parte del Comune ai sensi del D.lgs. n°285/92 e del relativo Regolamento attuativo, integrata da tutte le autorizzazioni e atti di assenso previsti da disposizioni.

Articolo 2 - Definizione di Centro Abitato

Si definisce centro abitato la parte di territorio che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuata cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e definito ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 17/01/1996.

TITOLO II

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 3 – Collocazione vietata

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

1. lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
2. sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
3. sulle pertinenze di esercizio delle strade ad esclusione, all'interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate che abbiano larghezza di almeno m 4 e siano poste parallelamente all'asse della carreggiata;
4. in corrispondenza delle intersezioni;
5. lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
6. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
7. sui ponti e sottoponti;
8. sui cavalcavia e loro rampe;
9. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
10. sui bordi dei marciapiedi;
11. lungo le strade nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art. 18, è sempre vietata sulle aree private.

La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 14, 12° comma.

Art. 4 – Collocazione fuori centro abitato

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 5, 2° comma, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri:

- 3 dal limite della carreggiata;
- 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 prima dei segnali di indicazione;
- 100 dopo i segnali di indicazione;
- 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- 300 dalle intersezioni;
- 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 3, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

Articolo 5 – Collocazione in Centro Abitato.

La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati e lungo le strade extraurbane con un limite di velocità non transitorio di 50 Km/h, salvo quanto previsto dagli art. 10 e 31 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri:

- 50 dai segnali stradali e dalle intersezioni, lungo strade urbane di scorrimento e di quartiere;
- 100 dagli imbocchi delle gallerie;
- 3 dal limite della carreggiata;
- 25 dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni.

Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E), F) e F) bis, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:

- fino a 5 m dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- 10 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni;
- 2 m dal limite della carreggiata;
- gli impianti in serie sono consentiti a condizione che non limitino la visibilità, nel rispetto delle prescrizioni sopraelencate.

Le serie possono essere di tre impianti per un ingombro totale di 20 m per impianti di affissione tipo poster e 10 m per gli altri impianti.

Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2, e quella di cui all'art. 3, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza o in allineamento a fabbricati e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a 2 metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza o in allineamento a fabbricati, filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a 1 metro dal limite della sede stradale.

Articolo 6 – Dimensioni massime

Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari ad esclusione delle insegne di esercizio non devono superare la superficie di m² 6, ridotta a 3 nel caso di collocazione entro la distanza di Km 5 dal cartello di indicazione del Centro Abitato o comunque dal perimetro individuato nel precedente art. 2.

Nel Centro Abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti.

Articolo 7 – Caratteristiche comuni dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente di corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico ed i limiti quantitativi e le tipologie previste dal Piano Generali degli Impianti.

I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.

L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di metri lineari 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, nei centri abitati per i cartelli pubblicitari e gli impianti di affissione. Tale quota è ridotta a metri lineari 1,0 mentre per gli altri mezzi pubblicitari è disciplinata da norme specifiche riportate in seguito.

È vietata l'installazione di qualsiasi mezzo di tipo pubblicitario mobile posato al suolo.

È vietata l'installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari.

Articolo 8 – Pubblicità itinerante

È vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 31. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli art. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice di Strada.

Articolo 9 – Esclusione

I mezzi di pubblicità collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo.

Articolo 10 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 11 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 3% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime, mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non può superare il 8%.

Nelle strade di tipo D ed E, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari attinenti servizi presenti nell'area entro il limite di m² 2 per ogni servizio prestato.

Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di m² 4 nel rispetto delle distanze e norme precedentemente indicate ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

Articolo 12 – Stazioni di rifornimento di carburante

Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 4° comma del precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a metri lineari 10.

Articolo 13 – Messaggi pubblicitari di attività a carattere temporaneo

Sulle strutture di attività con carattere di temporaneo o stagionale è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

CAPO II CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 14 – Insegne di esercizio

È da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
- b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
- c) frontali;
- d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
- e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).

Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:

- per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 m², e per quelle non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 m²;
- per quelle individuate al precedente punto d), 20 m².

Per dimensioni maggiori è richiesto il parere della commissione edilizia.

Le dimensioni massime delle insegne di esercizio poste fuori dai centri abitati collocate parallelamente all'asse della carreggiata o in aderenza ai fabbricati destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali possono raggiungere i 20 m², nel caso la facciata dell'edificio in cui ha sede l'attività superi i 100 m² la superficie dell'insegna può essere aumentata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 m² fino ad un massimo di 50 m². Per dimensioni maggiori è richiesto il parere della commissione edilizia.

La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dagli art. 30 e seguenti del presente regolamento.

Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a metri lineari 3,00 e 4,70.

La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede e di valore assoluto metri lineari 1,20.

Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.

In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, previo parere della commissione edilizia.

Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a metri lineari 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

È vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 32, 2° comma.

È vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.

Articolo 15 – Cartello pubblicitario

Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi ad esclusione delle affissioni. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete), gli impianti dovranno essere conformi alle caratteristiche indicate nell'art. 8 del Piano Generale degli impianti; per i cartelli di nuova installazione possono essere autorizzate esclusivamente le seguenti misure:

- cm 70 x 100;
- cm 100 x 140;
- cm 140 x 200;
- cm 200 x 140;

Art. 16 – Manifesto e impianti di affissione

Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitario o propagandistici.

L'affissione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati, è consentita solo su appositi supporti. È vietata l'affissione diretta sui muri.

Le caratteristiche tecniche, il materiale da usare, e le tecniche di installazione degli impianti fissi per le affissioni sono indicate agli artt. 8 e 9 del Piano Generale degli Impianti.

Articolo 17 – Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

Su tali mezzi, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. L'esposizione di striscioni, locandine, bandiere e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.

Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:

- Fuori centro abitato: m. 50;
- Centro abitato: m. 12,5.

Gli striscioni non possono avere altezza superiore a m 1,0

Il bordo inferiore di striscioni, stendardi posizionati al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m. 5,1 rispetto al piano stradale.

La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14 comma 13.

È vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio.

È consentita la pubblicità non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Assicurazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali,

ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

Articolo 18 – Segno orizzontale reclamistico

È da considerarsi segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazione sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle tesse e alle 24 ore precedenti e successive.

Per essi non si applicano gli artt. 10, 11 e 12 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 19 – Targhe di esercizio e pubblicitarie

Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di voluminosità propria; le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 50 x cm 25, ad eccezione di quanto previsto nel successivo Titolo III.

Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm 50 x 25. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

Articolo 20 – Bacheche

Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazione o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe, prezzi di pubblici esercizi e alberghi.

La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

Articolo 21 – Tende

Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi.

Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di metri lineari 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno cm 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a metri lineari 2.

Le tende possono essere collocate in deroga alle distanze minime di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento nel caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario o riportino soltanto l'insegna di esercizio e siano disposte parallelamente all'asse della carreggiata.

Negli altri casi seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

Non dovranno comunque contrastare con quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

Articolo 22 – Impianto a messaggio variabile

Impianto a messaggio variabile viene definito qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle se e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari.

Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di m² 18. L'autorizzazione è comunque subordinata alla valutazione del progetto da parte della commissione edilizia e del corpo di Polizia Municipale.

Articolo 23 – Impianto di insegne o targhe coordinate

Per impianto di insegne o targhe coordinate si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali della superficie massima di m² 12.

Articolo 24 – Vetrofania

Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

Articolo 25 – Pubblicità sui veicoli

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice.

Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada.

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

La pubblicità luminosa sui veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.

Articolo 26 – Pubblicità fonica

La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Con riferimento all'art. 15, comma 5, D.Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità, si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.

Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate.

La pubblicità fonica è vietata:

- nel Centro Storico
- a meno di m. 200 da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.

È consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.

Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento di carattere generale dal Sindaco.

Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Articolo 27 - Preinsegne

Preinsegna è definita una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed

installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio di km 5. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1 x m. 0,20 e superiori di m. 1,50 x m. 0,30.

È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 10 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Si deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 2 – punto 4, per quanto concerne il posizionamento di preinsegne nell'intersezione fra via Taro e Lungo Taro Imbriani e nell'intersezione fra via Torresana e Piazza Farnese.

Articolo 28 – Impianti pubblicitari di servizio

È definito impianto pubblicitario di servizio, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (quali paline, pensiline per fermata autobus, transenne parapetonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

Lungo le strade e in prossimità di esse, è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari di servizio purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati e le norme fissate dall'art. 12 del Piano Generale degli Impianti.

Per gli impianti pubblicitari di servizio recanti spazi pubblicitari con superficie inferiore a m² 3,00 la distanza dalla strada è regolata dal corpo di Polizia Municipale.

La collocazione di impianti pubblicitari di servizio lungo i percorsi pedonali deve sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 09.01.1989 e n. 104 del 05.02.1992 e relativo regolamento di attuazione.

Articolo 29 – Cartelli pubblicitari temporanei

Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo Titolo IV, sia se da collocarsi su suolo pubblico che su spazi sovrastanti anche secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali T.O.S.A.P. ed Edilizio.

La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc... o da persone giuridiche, dal responsabile o rappresentate di queste ultime. Per il Comune provvede il Dirigente del Settore interessato con comunicazione.

È consentita l'esposizione massima di n. 40 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di m. 0,70 x m. 1,00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.

La collocazione di tali cartelli deve essere autorizzata in deroga a quanto stabilito dagli art. 11 e 12, previo parere favorevole della Polizia Municipale ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 10 giorni precedenti e le 48 ore successive.

Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Tale disposizione si applica anche nelle zone di cui al Titolo III.

È vietata su tutto il territorio comunale l'esposizione di cartelli che rechino pubblicità di natura commerciale, la quale deve effettuarsi negli appositi spazi predisposti.

Articolo 30 – Pubblicità nei cantieri edili

Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, quindi materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto.

La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

TITOLO III

COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Articolo 31 – Norme generali

Le norme del presente Titolo, nel rispetto del D.Lgs. n. 490/99, disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale qualora non siano diversamente disciplinate da specifiche normative di Piano regolatore comunale o di regolamento edilizio. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda inoltre alle altre disposizioni comuni.

I mezzi pubblicitari disciplinati al presente regolamento, qualora siano compresi nel centro storico o in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

All'interno delle zone di interesse storico artistico culturale ed ambientale classificate dalla normativa del piano regolatore generale come zone territoriali omogenee A sono vietate:

- a) la collocazione di insegne su palina;
- b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferibili a rivendite di tabacchi, uffici postali e posti telefonici, farmacie e alberghi;
- c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;
- d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. È ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento;
- e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
- f) l'installazione dei cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
- g) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;
- h) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo;
- i) l'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

Sono inoltre consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale ed associazioni riconosciute, purché prive di illuminazione propria.

Articolo 32 – Collocazione di insegne

Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. È vietato l'installazione di insegne scolorari al neon con pannello interamente luminoso; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura. È comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso. È inoltre vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici.

La collocazione al di sopra del vano di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.

Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e farmacie devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

Le insegne da collocare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

È inoltre vietato l'uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate.

Articolo 33 – Collocazione di targhe professionali o di esercizio

La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite.

La dimensione massima delle targhe è di cm 40 x cm 30 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

Articolo 34 – Bacheche ed insegne di valore storico

Le insegne e bacheche esistenti, di valore storico o di alta qualità estetica saranno censite in apposito elenco e sottoposte a tutela. Qualunque progetto di modificazione, dovrà ottenere il parere vincolante della Commissione Edilizia nonché della Soprintendenza dei Beni Culturali, se prevista.

Articolo 35 – Collocazione di tende

Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di metri lineari 2,20 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un oggetto inferiore, di almeno cm 20, alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a metri lineari 2. In strade prive di marciapiede l'oggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di metri lineari 1,00.

Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile.

È vietato l'uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. È consentito il solo uso di tende in tela mobili per tutta la loro ampiezza prive di scritte o messaggi pubblicitari e denominazione di esercizio.

È vietata altresì l'installazione di tende nelle arcate di testa di portici agli incroci di vie.

La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.

Le tende da installare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

Articolo 36 – Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti per le affissioni

L'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100 è effettuata solamente su impianti per affissioni studiati nell'ambito di progetti di arredo urbano seguendo le tipologie ed i criteri di collocazione indicati dal Piano Generale degli Impianti.

È vietata l'installazione degli impianti fissi tipo poster.

Articolo 37 – Pubblicità nei cantieri edili

Nei cantieri edili posti nel centro storico è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari del tipo e con le limitazioni di cui al precedente art. 29 previo parere della Commissione Edilizia.

TITOLO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 38 – Norme generali sull'autorizzazione

Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento,

salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta e dei diritti sui mezzi pubblicitari.

Le forme pubblicitarie indicate negli art. 13 e 15 del D.Lgs. 507/93 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.

Fuori dal Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:

- per le strade e le autostrade statali alla Direzione Compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
- per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
- per le strade regionali provinciali e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
- per le strade militari al comando territoriale competente;

All'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.

Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 39 – Presentazione della domanda al Comune

La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata all'ufficio Polizia Municipale del Comune corredata dai seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera con relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
- b) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- d) planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- e) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza del limite del 15% di cui al precedente art. 14, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.
- f) copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 05.03.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi;
- g) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;

h) parere della Soprintendenza ai beni ambientali ed Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora richiesto;

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Articolo 40 – Casi particolari

Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), d), e), g) e h) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.

Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.

Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di m² 0,5, viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte dei competenti. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata eccede cm² 300 (cm 20 x cm 15).

Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, l'Ufficio rilascia la prescritta autorizzazione previo esperimento della procedura di cui all'art. 22, 2° comma.

Articolo 41 – Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

L'istruttoria delle pratiche è affidata all'Ufficio Polizia Municipale, l'autorizzazione è rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. È in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.

Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale in caso di problemi relativi alla viabilità, e quando, per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno delle zone omogenee A o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, sia necessario l'acquisizione del parere della Commissione Edilizia o del Servizio Urbanistica. In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.

Articolo 42 – Interventi di sostituzione e modifica

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

Articolo 43 – Termine di validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.

Articolo 44 – Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15, che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 38, 1° comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 38.

Articolo 45 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressione Km del punto di installazione;
 - data di scadenza.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività di cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 46 – Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;

- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilancio dell'autorizzazione;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

Articolo 47 – Collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade di proprietà del Comune, gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda all'ufficio di Polizia Municipale allegando la documentazione di cui all'art. 38, 1° comma, lettere a), b), c) e d).

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 48 – Vigilanza

Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale e di funzionari dell'Ufficio Tecnico, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e del D.Lgs. n. 490/00, se violato.

Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 49 – Sanzioni amministrative

Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste dai commi seguenti, oltre all'applicazione, se dovute, delle sanzioni tributarie previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimo e massimo previsti dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 introdotto dall'art. 16 della Legge 16/1/2003 n. 3 (da 25 a 500 euro), è stabilita dal Funzionario responsabile del Servizio, in base a quanto determinato con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione contemplata e della eventuale recidiva dell'autore della violazione.

La sanzione è notificata agli interessati con la indicazione degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, entro 150 giorni dall'accertamento della violazione e con la vertenza che, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/91, è consentito il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di cui sopra. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune (il Concessionario del servizio) può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui sopra, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle

affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'articolo 10 del D. Lgs. N. 507/93.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza è stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del Servizio e dell'impiantistica comunale nonché alla redazione ed all'aggiornamento del "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari".

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 50 – Norma transitoria

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione, o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria.

Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 51 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale della materia.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

Articolo 52 – Norma per l'emersione dell'abusivismo

Entro il termine di un anno dalla data di approvazione del presente regolamento, al fine di dare applicazione a quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 24 del D.Lgs n. 507/1993, l'Ufficio competente procede alla verifica di compatibilità alle nuove norme degli impianti pubblicitari esistenti.

A seguito di tale verifica l'Ufficio competente procede al rilascio delle autorizzazioni degli impianti che risultano a norma oppure comunica all'interessato la non compatibilità dell'impianto dettando i tempi e le condizioni per l'adeguamento o la rimozione.

Nel caso l'interessato proceda all'adeguamento nel rispetto dei termini prescritti la sanzione di cui all'articolo 49 del presente regolamento sarà ridotta al 50%. La sanzione non sarà applicata qualora sia l'interessato stesso a comunicare l'irregolarità.

EOO

COMUNE DI BORGOPALDI TARO
(Provincia di Parma)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 96 DEL 10/11/2003

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI. APPROVAZIONE.

L'anno duemilatre il giorno dieci del mese di
Novembre alle ore 20³⁰ nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto a seguito di invito diramato dal Sindaco si e' riunito
in sessione ed in seduta di convocazione il
Consiglio Comunale.

Viene effettuato l'appello nominale come segue:

	Pres.	Assen
1) OPPO SALVATORANGELO	*	
2) BARILLI CLAUDIO		#
3) BRINDANI ROBERTO	*	
4) FERRI ERNESTO	*	
5) DAFFADA' MATTEO	*	
6) BATTAINI REMO	*	
7) DELNEVO GIUSEPPE	*	
8) FERRARI PIER LUIGI	*	
9) MALUCELLI LUIGI	*	
10) DELCHIAPPO RENATO		#
11) MOLINARI RENATO	*	
12) VIGNALI ERNESTO	*	
13) MARCHINI RODOLFO		#
14) BERTORELLI GIUSEPPE	*	
15) AVALLI LUCIANO	*	
16) DELNEVO NICOLA	*	
17) ROLANDI FEDERICO	*	

TOTALE PRESENTI 14

TOTALE ASSENTI 3

Presiede il sig. OPPO SALVATORANGELO in qualita' di Sindaco
il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la validita'
dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione degli argomenti di
cui all'ordine del giorno.
Assiste e redige il verbale il Segretario Comunale IELO DOTT. VINCENZO
Vengono nominati scrutatori i Sigg. BATTAINI REMO
MOLINARI RENATO VIGNALI ERNESTO

Oggetto: Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 507/93 istitutivo dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 del suddetto decreto con il quale è fatto obbligo ai Comuni di adottare apposito regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n.108 del 30.12.1994 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992, n° 285, relativo all'approvazione del nuovo Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n° 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESE le disposizioni sopra richiamate, nonché la necessità di regolamentare in modo organico i mezzi pubblicitari, al fine di dare alla cittadinanza ed agli operatori economici interessati un unico strumento che consenta una corretta conoscenza della disciplina;

VISTA la stesura del Regolamento che si ritiene rispondente alle finalità sopra riportate;

RITENUTO opportuno stabilire che il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività del presente atto, e che a partire da tale data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia ed in contrasto con le presenti;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Polizia Municipale per la compatibilità con le Norme del Codice della Strada, del Responsabile del Settore Tecnico per la compatibilità al vigente regolamento edilizio e del Responsabile del Settore del Settore Finanziario f.f. per quanto concerne la complementarietà al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni vigente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., ed il parere del Segretario Comunale di conformità alla Legge, allo Statuto ed ai regolamenti vigenti;

SENTITO in proposito il capo-gruppo di minoranza Prof. Rodolfo Marchini che dichiara, a nome del suo gruppo di astenersi;

Con voti favorevoli n.10 e n.4 astenuti (Bertorelli, Delnevo Nicola, Avalli, Marchini) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari.

DI stabilire che il Regolamento in questione entrerà in vigore dall'esecutività del presente atto e conseguentemente da tale data saranno abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con queste.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to BARILLI CLAUDIO f.to OPPO SALVATORANGELO f.to IELO VINCENZO

Per copia conforme all'originale
BORGIO VAL di TARO

li' 15/11/2003

IL SINDACO

Leonardi Sonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione e' in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/11/2003 ai sensi dell'art.124 D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
li', 15/11/2003

SEGRETARIO COMUNALE
f.to IELO DOTT. VINCENZO

IL MESSO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della deliberazione e' stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioe' dal 15/11/2003 al 30/11/2003 e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.
Borgio Val di Taro, li' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

f.to

[] Dichiarazione di immediata eseguibilita' (art.134 C.4 D.Lgs.267/2000)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il
Decorsi giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

BORGIO VAL di TARO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to